

BALDASSARE PASTORE

Identità etnica e convivenza

1. Uno dei problemi centrali nelle odierne società sempre più pluralistiche riguarda l'eguale riconoscimento di gruppi e comunità che si distinguono (e intendono distinguersi) dagli altri per tradizioni, forme di vita, discendenza etnica, al fine di mantenere e realizzare la loro identità. La questione verte sulla ricerca del difficile equilibrio, essenziale nelle democrazie liberali, tra esigenze di rispetto delle forme di appartenenza e condivisione di orientamenti e convinzioni.

Invero, nel mondo odierno, il richiamo all'identità si fa sempre più intenso e si caratterizza, con riguardo alle sue diverse dimensioni (biologica, personale, antropologica, culturale) per un senso di necessità e risolutività, assumendo una valenza centrale nella vita dei singoli e delle collettività. Essa è definita dagli impegni e dalle caratteristiche che individuano l'orizzonte entro cui è possibile tentare di trovare ciò che è buono, valido, ciò che si deve fare o sottoscrivere o rigettare.

Misurarsi con i problemi che il pluralismo pone alle società odierne, dove sono compresenti etnie, culture, visioni del mondo che rivendicano il diritto alla loro differenza e cercano di far sentire pubblicamente la loro voce, rappresenta una sfida ineludibile. Essa riguarda, fondamentalmente, l'individuazione di criteri comuni per la convivenza tra soggetti (individuali e collettivi) con orientamenti e punti di vista diversi, in realtà frastagliate, frammentate, conflittuali.

"Pluralismo", invero, è concetto plurale. Include alcune famiglie di significati, una delle quali rinvia al "pluralismo culturale". "Pluralismo", in questa accezione, significa "multiculturalismo", che va inteso, sotto un profilo descrittivo, come compresenza di più comunità etnico-culturali all'interno di una medesima comunità politica, e, sotto il profilo valutativo, come un modello normativo orientato a considerare le differenze etnico-culturali meritevoli di riconoscimento e di tutela. Tale forma di pluralismo rappresenta, per molti versi, una novità rispetto al passato ed è correlata al dispiegarsi della complessità sociale, con i mutamenti che essa produce anche a livello teorico-esplicativo.

A ben pensare, in effetti, la parola "multiculturalismo" è relativamente recente, ma la "cosa" è antica. L'impero romano e quello ottomano possono essere considerati esempi di società multiculturali, caratterizzate da un notevole pluralismo religioso, linguistico e normativo. In età

moderna, gli Stati Uniti costituiscono una realtà multiculturale, in ragione della varietà etnica e della complessità identitaria riscontrabili in quella società. Lo stesso può dirsi per il Canada e per le altre società occidentali (europee) odierne.

Nell'età della globalizzazione e delle migrazioni di massa, in cui le differenze tendono a disporsi sempre più lungo vettori e linee di faglia "culturali", fare i conti con il pluralismo richiede che sia prestata attenzione alle modalità attraverso le quali le decisioni vincolanti per i consociati possono risultare giustificate e accettabili, in uno spazio pubblico dove il rinvio ad un insieme di valori condiviso e ad una cultura omogenea non è più in grado di esaurire la domanda di legittimazione di tali decisioni. Va evidenziato, altresì, che, nello scenario odierno, si accrescono e si complicano le tensioni tra le categorie universalistiche costitutive della modernità giuridica e politica e le particolarità distintive culturalmente caratterizzate.

Il pluralismo culturale sollecita a riflettere sui modelli e sulle concezioni del diritto idonei a gestire le tensioni che agitano la società, amministrando e governando il disaccordo. Al diritto si chiede di assicurare l'equilibrio.

Il riferimento all'equilibrio rimanda al rapporto costitutivo che lega il diritto – con la consistenza della sua struttura, costituita da istituzioni, procedure, istituti, regole, principi, prassi, categorie concettuali, argomentazioni, soluzioni – al mondo sociale. In regimi pluralistici, implica che siano tracciate linee-guida per il trattamento delle diversità, tenendo conto delle varie motivazioni dell'azione, senza compromettere le specificità dei partecipanti al discorso pubblico, per garantire la dinamica relazionale delle pratiche riconoscimentali, rendendo possibile il vivere con gli altri, anche se questi altri sono molto differenti.

Il quadro di riferimento è rappresentato dallo Stato costituzionale, che ha il compito di custodire il pluralismo, mantenendo aperti i canali della comunicazione sociale, al fine di costruire un terreno di confronto.

La riconcettualizzazione odierna del pluralismo come pluralismo di culture e appartenenze collettive pone in primo piano il tema del riconoscimento pubblico delle differenze identitarie. La nozione di riconoscimento, invero, costituisce la cifra caratterizzante le odierne società complesse, differenziate, pluralistiche, attraversate da conflitti culturali, rinvia ai diritti ed alle libertà, nell'ottica della valorizzazione delle specifiche identità e delle differenze in termini di eguaglianza, vista nella sua connotazione giuridica, talché i soggetti non siano discriminati, né siano distinti nella loro condizione comune di persone, ma siano rispettati nella loro pari dignità.

La richiesta di riconoscimento delle specifiche identità culturali segna una netta differenziazione rispetto al modello liberale, basato sull'immagine dell'individuo de-contestualizzato, a-situato. Nella prospettiva del liberalismo politico, i cittadini entrano nella sfera pubblica privati di ogni appartenenza etnica, culturale, religiosa. Il cittadino è uguale di fronte alla legge indipendentemente dalla propria specifica identità. La concezione multiculturalista (elaborata da Charles Taylor, Will Kymlicka, Seyla Benhabib e da altri studiosi) mette in discussione questo modello della neutralità liberale, intesa come cecità di fronte alle differenze, come indifferenza rispetto alle concezioni (individuali e collettive) del mondo e del bene, che presuppone un approccio assimilazionistico, ed evidenzia invece il fatto che gli individui partecipano alla sfera pubblica con le loro specifiche identità, risultato di una sedimentazione di relazioni intersoggettive e di legami che li uniscono ai contesti culturali di appartenenza. In questa prospettiva viene evidenziata una concezione del rapporto tra individuo e forme della sua socializzazione basata sull'idea secondo la quale gli esseri umani si formano e si realizzano come persone grazie al legame che intrattengono con una cultura ed una comunità. Il riferimento al gruppo culturale diventa essenziale per la riuscita della propria esistenza, per la stima ed il rispetto che ognuno ha di sé. È l'appartenenza ad un siffatto contesto che rende gli individui capaci di dare significato alla loro vita e di compiere le proprie scelte.

2. La presenza di gruppi culturali minoritari – che si formano a seguito dei processi migratori caratterizzanti da molti anni le nostre società – mette in moto conflitti d'identità che investono l'organizzazione giuridico-politica e che vanno affrontati nell'orizzonte di una comunità politica, strutturata dai principi e dalle istituzioni democratico-liberali, dove le differenze e le identità convivano nel rispetto reciproco e nel confronto civile. È in gioco, qui, la possibilità stessa della politica, che si fonda sul dato di fatto della pluralità degli esseri umani e ha il compito di rendere possibile l'interazione sociale. Assume un ruolo centrale, al riguardo, il diritto, che è chiamato a gestire le diversità. Tale compito, oggi, non può che essere svolto alla luce di criteri normativi propri dello Stato costituzionale.

Acquista particolare rilievo, qui, la questione del pluralismo normativo, che ha a che fare con la coesistenza, la sovrapposizione, la mescolanza di differenti spazi di regolazione. Di fronte a sistemi normativi diversi (di varia origine, non sempre qualificabili come giuridici), che avanzano, ognuno, pretese di validità ed effettività, il singolo opera delle scelte, talvolta basate su regole confliggenti con quelle degli ordinamenti dei paesi "d'accoglienza". Gli individui spesso vivono tra due culture (quella d'origine e quella del luogo d'arrivo) e si confrontano con le prescrizioni dell'uno e dell'altro

sistema. Si trovano, così, in una situazione, che può essere definita di “interlegalità”, caratterizzata dall’esistenza di un reticolo di norme, contemporaneamente vigenti e interagenti, che, a diversi livelli ma in competizione fra loro, hanno la pretesa di regolare i comportamenti. I soggetti, dunque, devono decidere se tenere un comportamento la cui valutazione è diversa a seconda del sistema normativo privilegiato.

Le istituzioni, se vogliono prendere sul serio la rilevanza delle culture e rispettarle, sono chiamate ad operare, laddove è possibile, una composizione dei repertori normativi, prendendo consapevolezza che essi vivono nell’esperienza quotidiana delle singole persone, caratterizzando le loro relazioni sociali. La “tensione interculturale”, pertanto, ricade nell’ordinamento giuridico e sull’amministrazione della giustizia, e comporta che siano trovate soluzioni idonee a conciliare in concreto le norme, le abitudini e le usanze di questi soggetti con l’ordinamento giuridico e i valori etico-sociali delle comunità nazionali. Rilevante, al riguardo, è il riferimento all’art. 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che afferma: «L’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica», ma anche all’art 27 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, che così recita: «In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo».

In base a questa prospettiva, la società multiculturale può essere raffigurata come una comunità politica la cui identità è il risultato dell’incontro e della comunicazione, implicanti una dinamica dialettico-discorsiva, tra varie identità culturali, da non intendere come mondi chiusi, auto-sufficienti, incommensurabili e immodificabili, ma come realtà fluide, aperte in una logica multi-relazionale, disponibili a generare pratiche di vita comune all’interno di principi e regole istituzionali preesistenti, che sono quelli dello Stato costituzionale di diritto.

L’inclusione è la posta in gioco. Essa implica che nessun individuo possa sentirsi a proprio agio, ed avere stima e rispetto di sé, se non viene socialmente accettato e se vengono negate quelle che costituiscono le componenti essenziali della propria identità personale. Tra queste, un posto di rilievo va assegnato alla comunità culturale, entro la quale avviene la sua socializzazione, la formazione della sua personalità, la sua realizzazione in quanto essere umano. La legittimazione pubblica delle differenze richiede che queste componenti siano riconosciute *in quanto* importanti per chi ne è contrassegnato. Il loro accantonamento pubblico si configura come fattore di ingiustizia per chi ne è portatore, negandogli un’eguale considerazione e rispetto. Da questo punto di vista, il

multiculturalismo è chiamato a mantenere le promesse di giustizia e di apertura *a chiunque* delle democrazie liberali. Il riferimento, qui, va ad un multiculturalismo che può essere definito “ben temperato”.

Le culture interagiscono, si confrontano, si intrecciano, sono permeabili e soggette a ridefinizioni e trasformazioni. Non possono, dunque, essere configurate come entità chiuse, rigide, monolitiche, fossilizzate, pienamente definite una volta per tutte, sulla base di una visione autoreferenziale, essenzialistica e museale. Le culture sono il risultato complesso di incontri e negoziazioni, si declinano nelle interazioni tra soggetti differenti.

Il pluralismo è anche interno alle culture, che sono esse stesse attraversate da conflitti, oltre che coinvolte in conflitti. Va ricordato, peraltro, che gli individui hanno identità diverse, plurime, multi-situate. Ciascuno di noi vive di più identità, compresenti nello stesso momento o in momenti differenti. In questo senso, non soltanto le società, ma anche le persone, sono multiculturali. Inoltre, non una, ma più culture contribuiscono alla formazione di un'unica identità. L'identità, inoltre, si forma e si articola in collegamento dialettico con altre identità, ha una natura essenzialmente dialogica. Proprio lo Stato costituzionale, con la sua connotazione pluralista, offre il terreno idoneo a rendere possibile la comunicazione tra varie identità e l'interazione tra vari soggetti e gruppi nella logica dell'inclusione, dell'eguale considerazione, del rispetto reciproco, al fine di evitare l'assolutizzazione delle differenze, l'exasperazione delle specificità e il loro isolamento aggressivo.

È da sottolineare, inoltre, che, pur essendo il singolo individuo inserito in un contesto culturale e da questo plasmato, egli è pur sempre eccedente la cultura e non si esaurisce in essa, rivendicando, ed avendo garantita, la propria libertà *dalla* cultura di appartenenza.

Il rischio (purtroppo ben presente) è che il gruppo inglobi a tal punto l'individui da disconoscergli la valenza di soggetto che sviluppa la propria personalità, ad esempio, negandogli la libertà e violando così la condizione secondo la quale ogni comunità ha l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali di coloro che ad essa partecipano.

Allora, qualora i soggetti appartenenti a gruppi culturali minoritari si appellino alle istituzioni e al diritto dei Paesi accoglienza per uscire da situazioni di violenza, di sfruttamento, di oppressione che vivono all'interno del gruppo, è dovere di ogni Stato di diritto offrire a questi soggetti quella protezione che è offerta a tutti i soggetti dell'ordinamento qualora l'autonomia, la sicurezza personale, l'integrità e gli altri beni fondamentali siano messi in discussione.

Siamo qui in presenza del “lato oscuro” del multiculturalismo. Sarebbe pertanto incoerente che, per una presunta correttezza culturale, si abbandonassero alle norme tradizionali del gruppo i

soggetti deboli (di solito i bambini e le donne) che non intendono sottostare a usanze oppressive, a segregazioni, ad abusi, ordinati peraltro al consolidamento degli equilibri di potere dati.

Le libertà personali verrebbero sacrificate a favore della solidarietà autoreferenziale del gruppo. La tutela e la conservazione dell'identità di una comunità culturale limiterebbe l'autonomia delle scelte individuali. Ognuno, infatti, ha il diritto di svilupparsi come agente autocosciente con un proprio piano di vita. Ognuno deve poter rivedere le proprie convinzioni e credenze, ossia deve essere libero di metterle in discussione, cambiando l'orientamento della propria vita, fatti salvi gli impegni contratti con gli altri. A ciascuno, pertanto, deve essere garantito il diritto di uscire dal gruppo culturale di appartenenza senza subire vessazioni. Non basta, però, che il "diritto di uscita" sia giuridicamente disponibile agli appartenenti ad un gruppo. Serve anche che trovino realizzazione alcune minime condizioni culturali ed economiche che lo rendano esercitabile, nonché determinate condizioni sociali di accoglienza, in modo da non rendere la scelta di *exit* puramente astratta o pressoché eroica.

Le pretese avanzate in nome della "diversità" richiedono giudizi di bilanciamento da effettuarsi con spirito aperto e rispettoso, tenendo presente la distinzione tra l'area dell'*indisponibile*, rappresentata da una serie di punti fermi, irrinunciabili e inderogabili, riconducibili sostanzialmente alle forme giuridico-istituzionali, ai principi costituzionali (relativi ai diritti umani fondamentali), e l'area del *negoziabile*, costituita da elementi che appartengono al settore storicamente condizionato di una tradizione culturale.

3. Un settore in cui la "tensione" connessa al multiculturalismo polietnico, conseguenza dei processi di immigrazione all'interno del territorio degli Stati occidentali, viene in evidenza in misura rilevante è quello costituito dal diritto penale.

Il diritto penale, che tutela beni, interessi, valori assunti come fondamentali in una società e che riguarda il diritto di punire, espressione del monopolio statale dell'uso legittimo della forza e dunque del potere coercitivo, invero, presenta (almeno) due tratti caratteristici, tra loro variamente interrelati: è una sorta di "prodotto tipico locale", destinato ad essere "consumato" *in loco* (è creato all'interno di uno Stato e per tale Stato) ed è un diritto "impregnato" di cultura, che risente particolarmente della cultura dello Stato che lo ha elaborato (si tratta, ovviamente, della cultura *egemone*, che riesce ad imporre le sue regole ed a farle accettare come diritto vigente).

Certamente, le norme giuridiche penali impongono uno sforzo di adattamento da parte del soggetto appartenente a gruppi culturali minoritari negli ambiti in cui hanno la prevalenza interessi e criteri valoriali superiori, in ragione del giudizio di inderogabilità effettuato dall'ordinamento.

In presenza di comportamenti posti in essere da individui influenzati da norme di condotta proprie del gruppo di appartenenza, che integrano illeciti penalmente rilevanti, assume sempre più consistenza il problema di quale debba essere la risposta degli ordinamenti giuridici dei Paesi di accoglienza. La questione riguarda i cosiddetti "reati culturalmente orientati o motivati", che si hanno quando il comportamento, vietato dal diritto penale, è invece tollerato, ammesso, accettato o, in alcune situazioni, persino prescritto come doveroso da norme esistenti nella comunità di appartenenza che sono imposte e fatte valere spesso attraverso forti sanzioni sociali. Tali reati, dunque, sono quelli realizzati da soggetti appartenenti ad un gruppo (minoritario) caratterizzato da una cultura per molti versi manifestamente differente rispetto a quella espressa dal sistema giuridico vigente nel luogo di commissione del fatto.

I reati culturalmente orientati o motivati sono il frutto di un conflitto normativo. In relazione ad essi, si pone il problema di quale debba essere la risposta dei sistemi penali nei confronti degli autori (nei nostri contesti sociali si tratta di immigrati), inseriti all'interno di gruppi minoritari e che restano fedeli alle norme di condotta del loro gruppo.

Si ha a che fare, in proposito, con un campionario di reati sostanzialmente riconducibili (in base al bene giuridico offeso, ai rapporti tra autore e vittima, al movente dell'azione) ad alcune *categorie delittuose*. Esse riguardano le violenze in famiglia, i reati a difesa dell'onore, quelli di riduzione in schiavitù a danno di minori, quelli contro la libertà sessuale, le mutilazioni genitali femminili, le circoncisioni maschili e i tatuaggi ornamentali "a cicatrici", i reati in materia di sostanze stupefacenti, i fatti consistenti nel rifiuto dei genitori di mandare i figli a scuola, i reati concernenti l'abbigliamento rituale e, infine, le condotte tenute dagli immigrati per un (presunto) errore sul fatto che costituisce reato, oppure per un (presunto) errore sulla legge che prevede il fatto come reato, qualora l'errore scaturisce dalla differenza culturale tra Paese di provenienza e Paese ospitante. Al di là di quest'ultima categoria, che ricomprende in massima parte reati c.d. "artificiali" e quelli che vengono definiti *nonviolent crimes*, assume rilevanza un numero tipologico riguardante prevalentemente fatti di violenza, offensivi della vita, dell'incolumità o della dignità altrui, o reati contro la libertà sessuale, spesso realizzati in ambito familiare e quasi sempre commessi tra connazionali. Infatti, sono proprio le relazioni familiari ed interpersonali, le concezioni in materia di onore e i comportamenti nella sfera sessuale e riproduttiva a costituire la cifra dominante nelle

tradizioni e nelle regole delle diverse culture, ed è il contesto familiare e domestico la sede primaria entro la quale queste tradizioni e queste regole sono praticate e trasmesse. Qui le vittime dei reati sono i membri “deboli” della famiglia e l’autore ne è un membro “forte”, legato ad una concezione patriarcale ed autoritaria della famiglia stessa. Tali vittime (spesso donne e minori) sono “soggetti vulnerabili”, ossia persone che, all’interno di un gruppo etnico-culturale, in virtù della loro posizione sociale o del ruolo in esso ricoperti, non sono riconosciuti come titolari di diritti, oppure, per quanto titolari, sono discriminate e limitate nell’esercizio dei diritti rispetto agli altri membri.

È possibile delineare tre diversi modelli di diritto penale. Il primo – il diritto penale dell’*intolleranza* – si caratterizza per la tendenza ad adottare una risposta punitiva nei confronti degli autori di “reati culturali” particolarmente severa, e, in generale, ad irrigidire il sistema erodendo le garanzie, laddove la matrice culturale connota i comportamenti antiggiuridici considerati di massima gravità e di elevato allarme sociale. La motivazione culturale è, pertanto, assunta come elemento di maggiore responsabilità, sì da produrre un inasprimento della reazione sanzionatoria. Il diritto penale, qui, serve a riaffermare la superiorità assoluta della cultura maggioritaria e autoctona su quelle minoritarie e “importate”.

Il secondo modello – il diritto penale dell’*indifferenza* – mostra una sostanziale insensibilità al “fattore culturale”, in relazione ai comportamenti da esso condizionati e lesivi di beni e interessi condivisi. La tendenza è quella a non operare distinzioni tra soggetti attivi del reato appartenenti e quelli non appartenenti alla cultura dominante. Pertanto, non sono configurati istituti e disposizioni pensati per aggravare o attenuare o escludere le conseguenze penali qualora l’agente fosse stato influenzato dalla propria differente cultura. Tale modello adotta un approccio sostanzialmente assimilazionista, che, predicando una astratta eguaglianza escludente ogni riferimento alle esperienze pregresse aventi valenza etnico-culturale, può sfociare in forme di integrazione forzata.

Il terzo modello – il diritto penale della *tolleranza* o della *mitezza* – è caratterizzato dall’accettazione di comportamenti estranei alla cultura maggioritaria, purché questi non risultino intollerabili perché lesivi di beni e interessi considerati primari, e dunque intangibili, dal sistema giuridico. Operano, qui, la valorizzazione del fattore culturale a favore del reo, assumendo la rilevanza dei condizionamenti che esso produce, e la considerazione di tale fattore come elemento idoneo a ridurre la colpevolezza e la punibilità di condotte astrattamente costituenti reato.

Le istituzioni, dunque, sono chiamate ad assicurare il diritto della persona a vedere rispettate le fonti culturali della propria identità, evitando che l’intervento penale sia vissuto come forma di criminalizzazione dell’appartenenza ad una minoranza. Lo richiede una concezione della legalità

ancorata ai principi costituzionali, volta a garantire la convivenza tra diversi ed estranei, informata all'idea regolativa di un'inclusione sensibile alle differenze, che implica che si sia riconosciuti *in quanto* individui aventi peculiari identità e *non a dispetto* delle specifiche appartenenze.

Diventa essenziale, allora, confrontarsi con la peculiare identità culturale degli autori di fatti penalmente illeciti, riconoscendola e facendo discendere da ciò talune conseguenze giuridiche. Si tratta, in questi casi, di prevedere la punibilità del reato "culturalmente orientato", riconoscendo però un valore attenuante della responsabilità alla circostanza (quasi giustificante o quasi scusante) che l'individuo abbia violato la norma in ragione del condizionamento culturale che egli subisce.

In effetti, i giudici, in tutti i Paesi occidentali, hanno dato prova di non eludere le valenze culturali dei comportamenti posti in essere da individui influenzati dalle norme di condotta proprie del gruppo di appartenenza, con riguardo alla scelta dei provvedimenti da adottare e delle sanzioni da irrogare, diversificandoli da quelli assunti quando, risultando possibile il paragone, comportamenti simili sono tenuti da individui della popolazione autoctona. La via prevalentemente percorsa è stata quella di calibrare, in sede processuale, la risposta penale valutando la matrice culturale come una attenuante e/o esimente. Qui trova realizzazione, invero, una caratteristica propria del diritto giudiziale, che è quella di porre in corrispondenza, tramite un reciproco e circolare procedimento di confronto logico-valutativo, una misura generale ed astratta, che si connette all'eguale trattamento dei casi sussunti al suo interno, e una considerazione individualizzata della situazione particolare.

Va detto, comunque, che i principali Paesi dell'Europa continentale, investiti dai flussi migratori (in particolare la Francia, la Germania, l'Italia, la Spagna), hanno perseguito una politica più o meno assimilazionista, che conduce a ritenere tendenzialmente ininfluenza il fattore culturale, soprattutto in sede di legislazione penale. Sono emersi, però, segnali di mutamento di prospettiva che spingono verso il ricorso ad interventi penalistici più severi in funzione di contrasto di pratiche operanti nei gruppi di immigrati, rappresentato dalla creazione di fattispecie penali *ad hoc*, relative a specifici comportamenti "culturalmente motivati".

Emblematica, a questo proposito, è l'introduzione (con l. 9 gennaio 2006, n. 7) nel codice penale italiano, subito dopo il delitto di lesione personale (artt. 582 e 583) dell'art. 583 *bis* (*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*), che configura nuove fattispecie incriminatrici. Secondo l'ipotesi di reato prevista nel primo comma, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili (quali la clitoridectomia, l'escissione, l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo). Il comma 2 dell'art. 583 *bis* sanziona con la reclusione da tre a sette anni

chi, al fine di menomare le funzioni sessuali, provoca lesioni agli organi genitali femminili, diverse da quelle indicate nel primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente. Si prevede, comunque, una diminuzione della pena fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. In ogni caso, secondo il terzo comma del nuovo articolo, quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso a fini di lucro, la pena è aumentata di un terzo.

Non può non evidenziarsi, al riguardo, che tale disciplina, configura una vera e propria aggravante culturalmente caratterizzata, dove il “disvalore aggiunto” risiede tutto nella motivazione culturale del fatto e non certo in una sua maggiore gravità lesiva. Le nuove fattispecie incriminatrici, nell’introdurre elementi di specialità nelle forme di tutela, marcano le differenze e mirano a perseguire scopi di intimidazione simbolica e di orientamento culturale. Esse sono espressione di un’opzione ultra-assimilazionista e sono dirette più a riaffermare i valori della società di accoglienza che a risolvere concretamente la questione della tutela delle vittime e della trasformazione di peculiari costumi sociali. Così, posto che il problema delle mutilazioni genitali femminili si colloca nell’area della assoluta incompatibilità con il nostro sistema di convivenza, è da chiedere se l’inasprimento della norma penale sia la via migliore per superarlo.

La scelta effettuata dal legislatore italiano guarda alla motivazione culturale della commissione di un fatto di reato come causa di maggiore responsabilità. Da ciò consegue l’inasprimento della reazione sanzionatoria, finalizzata a riaffermare – tramite la minaccia penale – la superiorità assoluta della cultura autoctona su quelle “importate”. La disciplina prevista dall’art. 583 *bis* non colma, invero, alcuna lacuna di regolamentazione, essendo già sufficienti le fattispecie di lesione personale e di lesione personale grave previste nel nostro codice (le lesioni personali prevedono la reclusione da tre mesi a tre anni; le lesioni personali gravi prevedono la reclusione da tre anni a sette anni). Presenta, invece, profili di irragionevolezza, anche sul versante della violazione del principio di proporzionalità, e mostra il volto indiscriminatamente duro dell’intervento penale, chiuso ad ogni comprensione delle ragioni del diverso.

Le mutilazioni genitali costituiscono un caso estremo di subordinazione femminile, che si colloca nell’area dell’intollerabile. La disciplina legislativa, intesa a colpire “simbolicamente” soggetti appartenenti a culture ritenute totalmente “non integrabili”, si caratterizza per l’assenza di previsione di misure specifiche di protezione delle vittime – effettive o potenziali – di mutilazioni genitali, ad esempio attraverso l’iscrizione dello *status* di rifugiate a donne disposte a sottrarsi o a sottrarre le figlie minori a tali pratiche.

Nei casi di mutilazione genitale hanno rilevanza i fattori della salute, dell'impatto sul corpo e della mancanza di consenso, che vanno tenuti presenti guardando non tanto al significato "originario" (tradizionale, legato all'identità dei componenti di un gruppo) della pratica, colto con riferimento ai contesti di provenienza, bensì al significato che cambia quando la pratica viene importata in un Paese "occidentale" ospitante, dove, divenendo rilevante la disponibilità di altre opzioni, una pratica che restringe la libertà dell'individuo assume la valenza di una integrazione forzata e violenta nel gruppo.

Risulta chiaro che gli interventi meramente repressivi e l'aumento delle pene non bastano, risultando semmai controproducenti e destinati, con ogni probabilità, a generare resistenze mirate ad aggirare il divieto penale e a produrre rischi, connessi alla chiusura delle comunità culturali in se stesse, con la conseguente accentuazione del loro isolamento, nonché all'incentivazione degli interventi clandestini, con maggiore pericolo per la salute e l'integrità fisica dei soggetti ad essi sottoposti (donne minorenni).

Altre sono, pertanto, le strategie di contrasto da attivare: quelle operanti sul terreno che costituisce il complesso retroterra del fenomeno e fornisce le basi del consenso; quelle orientate alla riduzione del danno, caratterizzate simbolicamente; quelle tendenti ad implementare politiche dissuasive esercitate in forma dialogica.

Una politica criminale improntata ad un approccio ultra-assimilazionista si pone in netto contrasto con il principio di eguaglianza, che incorpora il riconoscimento delle differenze-specificità, ed esclude il confronto, che richiede, invece, interventi sociali mirati (preventivi e di sostegno), la predisposizione *de lege ferenda* di uno strumentario normativo pertinente e l'attivazione di processi relazionali atti a fornire risorse per l'autonomia e la libertà delle scelte individuali, rendendo possibile la re-interpretazione, la revisione interna, il cambiamento delle culture.

Trovare un giusto temperamento tra legge penale (volta assicurare la tutela della persona aggredita nei suoi diritti) e comportamenti culturalmente motivati rappresenta un'esigenza indilazionabile per un diritto che voglia essere, secondo il modello normativo dello Stato costituzionale, "inclusivo".

Riferimenti bibliografici

BASILE F., *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Giuffrè, Milano, 2010.

BENHABIB S., *La rivendicazione dell'identità culturale. Eguaglianza e diversità nell'era globale* (2002), Il Mulino, Bologna, 2005.

BERNARDI A., *Modelli penali e società multiculturali*, Giappichelli, Torino, 2006.

BRUNELLI G., *Prevenzione e divieto delle mutilazioni genitali femminili: genealogia (e limiti) di una legge*, in A. BERNARDI - B. PASTORE - A. PUGIOTTO (a cura di), *Legalità penale e crisi del diritto, oggi: un percorso interdisciplinare*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 203-230.

CATANIA L. - HUSSEN A.O., *Ferite per sempre. Le mutilazioni genitali femminili e la proposta del rito simbolico alternativo*, DeriveApprodi, Roma, 2005.

CRESPI F., *Identità e riconoscimento nella sociologia contemporanea*, Laterza, Roma-Bari, 2004.

FORNASARI G., *Mutilazioni genitali femminili e multiculturalismo: premesse per un discorso giuspenalistico*, in A. BERNARDI - B. PASTORE - A. PUGIOTTO (a cura di), *Legalità penale e crisi del diritto, oggi: un percorso interdisciplinare*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 179-202.

GALLI C. (a cura di), *Multiculturalismo. Ideologie e sfide*, Il Mulino, Bologna, 2006.

HABERMAS J., *Lotta di riconoscimento nello stato democratico di diritto* (1993), in J. HABERMAS - CH. TAYLOR, *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, Feltrinelli, Milano, 1998, pp. 63-110.

KYMLICKA W., *La cittadinanza multiculturali* (1995), Il Mulino, Bologna, 1999.

MAZZARESE T. (a cura di), *Diritto, tradizioni, traduzioni. La tutela dei diritti nelle società multiculturali*, Giappichelli, Torino, 2013.

OKIN S.M., *Il multiculturalismo è un male per le donne?* (1997), in S.M. OKIN, *Diritti delle donne e multiculturalismo* (1999) a cura di J. COHEN - M. HOWARD - M.C. NUSSBAUM, edizione italiana a cura di A. BESUSSI - A. FACCHI, Raffaello Cortina, Milano, 2007, pp. 1-22.

PAROLARI P., *Culture, diritto, diritti. Diversità culturale e diritti fondamentali negli stati costituzionali di diritto*, Giappichelli, Torino, 2016.

PASTORE B., *Pluralismo, fiducia, solidarietà, Questioni di filosofia del diritto*, Carocci, Roma, 2007.

PASTORE B. - LANZA L., *Multiculturalismo e giurisdizione penale*, Giappichelli, Torino, 2008.

RAZ J., *Multiculturalism*, in "Ratio Juris", 11, 1998, pp. 193-204.

TAYLOR CH., *La politica del riconoscimento* (1992), in J. HABERMAS - CH. TAYLOR, *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, Feltrinelli, Milano, 1998, pp. 9-62.

ZANETTI GF., *Argomenti normativi in tema di escissione*, in A. BERNARDI - B. PASTORE - A. PUGIOTTO (a cura di), *Legalità penale e crisi del diritto, oggi: un percorso interdisciplinare*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 231-248.

